

dar luogo ad abusi e a danni talora irrimediabili?

Io ho parlato col solo scopo di spiegare quali erano le intenzioni del Governo d'allora in merito al progetto, nè intendo muovermi ora ostacolo.

Le nostre proposte trovano esempi e appoggio nelle procedure per sequestro e in quelle per la tassazione delle note dei patrocinanti e periti per non dire di altro.

Non intendo ora di farne una proposta precisa per non ritardare l'approvazione di una legge, il cui concetto ispiratore è buono, ma lascio giudicare all'onorevole relatore ed al ministro, se non sarebbe per ciò forse ragionevole e opportuno di rimandare alla Commissione questo articolo 1, perchè studi una formula che, mantenendo i vantaggi del progetto, possa meglio rispondere alle forme e alle garanzie della nostra comune procedura.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cocito.

**Cocito.** Onorevoli colleghi, la proposta di legge che oggi si discute ha dato luogo a serie contestazioni.

Gli oratori di ieri l'hanno combattuta; si è chiamata legge barbara; si è detto che essa contiene un assurdo giuridico, che è un vero mostro in materia di legislazione. Oggi, coloro che hanno preso parte alla discussione le si sono dimostrati favorevoli.

Questo per me dimostra che la legge di primo acchito sembra che realmente sanzioni un privilegio; ma invece, esaminata un po' attentamente, si vede che realmente le censure, che le sono state mosse ieri, sono assolutamente infondate.

Io ho udito ieri, per esempio, l'onorevole Mecacci, che per primo ha combattuto questo disegno di legge, dire: bisogna andare molto a rilento prima di modificare il Codice civile ed il Codice di procedura civile. Ed io sono d'accordo con lui che bisogna andare molto a rilento prima di modificare questi Codici che, volere o non volere, formano il vanto e la gloria della nostra legislazione. Ma quando è provato che il Codice civile dà un diritto ad una determinata persona senza dare alla persona stessa il mezzo di poterlo esercitare, allora io dico: si vada pure molto adagio ed a rilento prima di modificare il Codice, ma una volta che il diritto è sacrosanto e che la legge non dà il

mezzo di farlo valere, allora è necessario provvedere, è necessario riparare.

Ora non occorre dimostrare che realmente questo diritto del proprietario non è a sufficienza tutelato. Io prendo, per esempio, il proprietario di una casa, il quale abbia l'inquilino o dell'ultimo piano o della soffitta che non paga il fitto.

Orbene l'inquilino non solo non paga ma, valendosi di mezzi defatigatori, prolunga la lite mossagli per lo sfratto; trova un avvocato il quale, sull'esempio dell'onorevole Mecacci, che ieri ha parlato per un quarto d'ora senza dir niente, allorquando attendeva il ministro (*Si ride*), trova un avvocato il quale ricorre a tutti gli espedienti per tirare innanzi la lite ed intanto l'inquilino continua a rimanere nella casa, senza pagare il fitto.

Ora se il locatore ha un diritto dalla legge, perchè non lo volete tutelare contro questo inquilino che non vuol pagare e continua ad abitare la casa locata?

Ma gli oppositori si sono preoccupati del privilegio, che, secondo loro, questo disegno di legge contiene tutto a favore del locatore.

Io francamente dico: delle due l'una, od io non ho un concetto esatto di ciò che sia privilegio, oppure non deve mai essere considerato privilegio il mezzo che si offre per tutelare l'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge. E, dal momento che il diritto dalla legge è riconosciuto, il mezzo per poter esercitare efficacemente questo diritto, non può essere mai considerato come un privilegio.

Gli oppositori poi, ricordando il Codice nostro di diritto civile, il quale concede che si dia la forma esecutiva solamente alla sentenza, che è passata in giudicato, oppure è munita della clausola di provvisoria esecutorietà, ed al contratto, il quale porta la firma di un notaio, hanno detto: ma badate che voi introducete un nuovo titolo esecutivo, senza una ragione qualsiasi: tanto più che date anche forza di titolo esecutivo a ciò, che è atto solamente di una parte. Se ciò fosse, io sarei con questi oppositori e certamente non mi arrischiereii a dar voto favorevole alla legge.

Ma a questa osservazione io credo che abbia già molto opportunamente risposto il guardasigilli, allora quando diceva errore il considerare come titolo esecutivo la licenza, di cui si parla in questo primo articolo. Il